

REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 348 della seduta del 3/8/2022.

**Oggetto:** disegno di legge "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria)"

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_ (VARI)

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

Dirigente di Settore: \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente		X
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MAURO DOLCE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
con nota n° 355097 del 01 AGO. 2022

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTI** gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

**VISTO** il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere", successivamente modificato ed integrato;

**VISTA** la Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, modificata con le leggi regionali 28 dicembre 2009, n. 53; 29 dicembre 2010, n. 34; 3 settembre 2012, n. 40; 27 aprile 2015, n. 11 e 9 maggio 2017, n. 17, con la quale è stata approvata la disciplina relativa alle attività estrattive nel territorio della Regione Calabria;

**VISTO** il Regolamento regionale n. 3 del 5.05.2011 di attuazione della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 - Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria, modificato ed integrato dal regolamento n. 12 dell'11.12.2012 e dal regolamento regionale n. 7 del 29.05.2015;

**VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art.27, bis introdotto dal D.Lgs. n. 104 del 2017 e successivamente modificato, con il quale è stato disciplinato il Provvedimento autorizzatorio unico regionale;

**VISTA** la legge 7 aprile 2014, n. 56 che ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali;

**VISTE** le Leggi regionali 22 giugno 2015, n. 14 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56" e 29 giugno 2016, n. 14 "Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria"

**CONSIDERATO CHE** successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 "Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria" si è manifestata la necessità di aggiornarne i contenuti, anche alla luce delle normative intervenute che incidono sulla disciplina degli iter autorizzativi e concessori in materia di attività estrattive;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla modifica della regionale 5 novembre 2009, n. 40 al fine di adeguarne il contenuto alle normative sopravvenute nonché di razionalizzare e velocizzare la disciplina dei procedimenti concessori ed autorizzativi dettata dalla legge stessa;

**VISTO** il disegno di legge predisposto dal Dipartimento Sviluppo economico e attrattori culturali;

**PRESO ATTO** che la redazione dell'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stata curata con il supporto tecnico-giuridico del Settore "Ufficio Legislativo, Sistema delle Conferenze, Delegazione di Roma" del Dipartimento Segretariato generale;

**VISTI** gli allegati <<A>>, <<B>> e <<C>>, che costituiscono parte integrante della deliberazione;

### **PRESO ATTO**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura



finanziaria, atteso che i maggiori oneri derivanti dal disegno di legge di cui all'Allegato "A" alla presente delibera trovano copertura per come indicato nella norma finanziaria contenuta nel disegno di legge medesimo, nonché nella relazione tecnico finanziaria che corredata lo stesso;

**SU PROPOSTA** ~~del Presidente della Giunta regionale e/d~~ dell'assessore competente a voti unanimi,

### DELIBERA

1. - di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria)", di cui all'allegato sub "A", unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato sub "B" e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato sub "C", allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. - di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
3. - di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679

IL SEGRETERARIO GENERALE

(MONTILLA)

(PRINCI)



allegato alla deliberazione  
n. 348 del 03 AGO 2022

## REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

---

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla  
Segretario Generale reggente  
[segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it](mailto:segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it)

Dott. Fortunato Varone  
Dirigente generale Reggente  
Sviluppo Economico e Attrattori culturali  
[dipartimento.seac@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.seac@pec.regione.calabria.it)

Settore Segreteria di Giunta  
[segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it](mailto:segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it)

e p.c.

dott. Roberto Occhiuto  
Presidente Giunta Regionale  
[presidente@pec.regione.calabria.it](mailto:presidente@pec.regione.calabria.it)

**Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Disegno di legge "modifiche e integrazioni alla legge regionale 5/11/2009, n. 40 (Attività Estrattiva nel territorio della Regione Calabria)". Riscontro nota prot. 354589 del 01.08.2022.**

A riscontro della nota prot. 354589 del 01.08.2022, relativa alla proposta deliberativa "Disegno di legge "modifiche e integrazioni alla legge regionale 5/11/2009, n. 40 (Attività Estrattiva nel territorio della Regione Calabria)", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano "l'esistenza della copertura finanziaria, atteso che i maggiori oneri derivanti dal disegno di legge di cui all'allegato "A" alla presente delibera trovano copertura per come indicato nel disegno di legge medesimo, nonché nella relazione tecnico finanziaria che corredata lo stesso", si conferma la compatibilità finanziaria del procedimento.

**Dott. Filippo De Cello**



**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria)**

**Art. 1**

*(Modifiche agli articoli 8,9,10,11, 14, 16, 18,19,21 e 28 della l.r. 40/2009)*

1. Agli articoli 8,9,10,11,18,19,21, e 28 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria) le parole "Dipartimento Attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive".
2. Agli articoli 11, 14 e 16 della l.r. n.40/2009 la parola "Provincia" è sostituita dalle seguenti: "Città metropolitana di Reggio Calabria".

**Art. 2**

*(Modifiche all'art.2 della l.r. 40/2009)*

1. L'art.2 della l.r. 40/2009 è così modificato:
  - a) al comma 1 la parola "minerarie" è sostituita con la seguente: "minerali";
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
<<2. Appartengono alla categoria delle miniere le sostanze e le energie classificate nella prima categoria di cui all'articolo 2 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.>>;
  - c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:  
<<2bis. Tali sostanze minerali possono dar luogo ad attività di ricerca e di coltivazione da parte di qualunque soggetto pubblico o privato che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge, nel rispetto delle modalità di attuazione da essa previste.>>;
  - d) Il comma 3 è sostituito dal seguente:  
<<3. Appartengono alla categoria delle cave:
    - a) le sostanze minerali classificate nella seconda categoria ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
    - b) i materiali inerti presenti nei corsi fluviali e nelle relative aree demaniali.>>.
  - e) al comma 4:
    - 1) le parole "e dai fondali marini", "rispettivamente" e "e al demanio marittimo" sono soppresse;
    - 2) la parola "dispongono" è sostituita con la parola "dispone";
  - f) il comma 5 è abrogato.

**Art. 3**

*(Modifiche all'art.5 della l.r. 40/2009)*

1. L'art.5 della l.r. 40/2009 è così modificato:
  - a) al comma 1:
    - 1) le parole "delle Attività Produttive" sono sostituite con le seguenti "regionale competente in materia di attività estrattive";
    - 2) la parola "a" è sostituita con le parole "alle seguenti attività";
  - b) al comma 1 lettera c):
    - 1) dopo le parole "dalla Pubblica Amministrazione" è aggiunta l'interpunzione ",";
    - 2) dopo le parole "Regolamento attuativo" sono aggiunte le parole "di cui all'art.7";
  - c) al comma 3 le parole da "al "a "Province" sono sostituite dalle seguenti "alle attività estrattive che fanno capo al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, ai Comuni ed alla Città Metropolitana di Reggio Calabria";

- d) al comma 4 lettera a) le parole "Regionali, Provinciali e Comunali" sono sostituite dalla seguente "Territoriali";
- e) al comma 4 lettera b) le parole "ricerca e" e "di interesse regionale" sono soppresse;
- f) al comma 4 lettera c) le parole "la ripresa" sono sostituite dalle seguenti ", gli ampliamenti o la riattivazione";
- g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
<<"4bis. L'Osservatorio, con le modalità e i termini prescritti dal regolamento di cui all'art. 7, effettua la valutazione preliminare delle istanze di autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave e per i relativi ampliamenti.>>;
- h) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
<<5. L'Osservatorio è costituito dal Dirigente del settore regionale competente in materia di attività estrattive e fino a cinque esperti, individuati anche tra soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, con comprovata esperienza nel settore delle attività estrattive, nominati per la durata di tre anni.>>;
- i) il comma 7 è sostituito dal seguente:  
<<7. Il Regolamento regionale di cui all'articolo 7 disciplina le modalità di selezione pubblica dei componenti dell'ORAE, tese ad assicurare il reperimento di profili di specifica e comprovata specializzazione professionale ed il funzionamento dell'Osservatorio.>>

#### **Art. 4**

*(Modifiche all'art. 6 della l.r.40/2009)*

- 1. L'art. 6 della l.r. 40/2009 è così modificato:
  - a) al comma 1:
    - 1) dopo le parole "l'atto di" sono aggiunte le seguenti "pianificazione e";
    - 2) le parole "e di sistemica organizzazione" sono soppresse;
  - b) al comma 2 lettera d) dopo la parola "mercato" sono inserite le seguenti "nel periodo";
  - c) al comma 2 lettera i) le parole "di interesse regionale" sono soppresse;
  - d) al comma 3 la parola "sovraordinatorio" è sostituita con la parola "sovraordinato";
  - e) al comma 4 le parole "ha durata di cinque anni" sono sostituite con le seguenti "è soggetto ad aggiornamento periodico con cadenza quinquennale".

#### **Art. 5**

*(Modifiche all'art.7 della l.r.40/2009)*

- 1. L'art.7 della l.r. 40/2009 è così modificato:
  - a) Al comma 1 lettera a):
    - 1) la parola "o", ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente "e";
    - 2) le parole "di interesse regionale" sono soppresse;
    - 3) le parole "del predetto" sono sostituite con le seguenti "dell";
  - b) La lettera b) del comma 2 è soppressa.

#### **Art. 6**

*(Modifiche all'art.8 della l.r.40/2009)*

- 1. L'art.8 della l.r. 40/2009 è così modificato:
  - a) Nel secondo periodo del comma 1:
    - 1) la parola "accordato" è sostituita con la seguente "rilasciato";
    - 2) le parole da "- con" a "del" sono sostituite dalla seguente "dal";



- b) Il secondo periodo del comma 2 è sostituito con il seguente "Qualora per cause di forza maggiore non sia possibile effettuare le attività di ricerca nel periodo di efficacia del permesso di ricerca, il permissionario può chiedere l'autorizzazione al competente Dipartimento regionale alla sospensione dei lavori. Cessati i fattori ostativi alla realizzazione dei lavori il permissionario dovrà comunicare la ripresa degli stessi al Dipartimento competente ed il termine ricomincerà a decorrere per il restante periodo di vigenza del permesso, salvo proroga."

#### **Art. 7**

*(Modifiche all'art.9 della l.r.40/2009)*

1. L'art.9 della l.r. 40/2009 è così modificato:
- a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole ", e comunque nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale";
  - b) al comma 5 dopo la parola "su" è inserita la seguente "motivata";
  - c) al comma 6 la parola "accordata" è sostituita dalla seguente "rilasciata";
  - d) al comma 7:
    - 1) la parola "." dopo la parola "è" è soppressa;
    - 2) il secondo periodo è sostituito con il seguente "Il Dipartimento competente in materia di attività estrattive può disporre il trasferimento della concessione, nonché il rinnovo della stessa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale.";
  - e) al comma 9 la parola "date" è sostituita dalla seguente "rilasciate".

#### **Art. 8**

*Modifiche all'art.11 della l.r.40/2009*

1. L'art.11 della l.r. 40/2009 è così modificato:
- a) al comma 1:
    - 1) le parole "punti a) e c)" sono sostituite con le seguenti "lettera a)";
    - 2) le parole da "ed" fino a "ORAE" sono soppresse;
  - b) al comma 2:
    - 1) le parole "4, punto b)" sono sostituite dalle seguenti "3, lettera b)";
    - 2) dopo le parole "anni," sono inserite le seguenti "dalla Regione e";
    - 3) le parole "territorialmente competente" e le parole da "e a" fino a "ORAE" sono soppresse;
  - c) il comma 3 è abrogato.
  - d) al comma 5 le parole da "competente" ad "estrattive" sono soppresse.

#### **Art. 9**

*(Sostituzione dell'art. 12 della l.r.40/2009)*

1. L'art. 12 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

#### **Articolo 12**

*(Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell'autorizzazione)*

1. L'attività di coltivazione di cava di cui all'art. 2, comma 3 lettera a) ed il relativo ampliamento sono autorizzati, con le modalità ed i termini prescritti dal Regolamento di attuazione di cui all'art.7, dal Comune territorialmente competente acquisito il parere dell'ORAE, nel rispetto delle prescrizioni del PRAE e qualora il programma dei lavori sia adeguato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e di salubrità nel posto di lavoro.

2. L'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di cava può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche nonché di titolo idoneo sul terreno nel quale ricade la cava, ne faccia richiesta nel caso in cui il proprietario non abbia intrapreso e non intraprenda la suddetta attività o non la eserciti con mezzi tecnici ed economici adeguati al valore del giacimento.
3. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a 20 anni. La durata dell'autorizzazione deve essere proporzionata, tenuto conto del tipo di materiale, al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.
4. Su richiesta motivata dell'interessato, la durata dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione può essere prorogata per motivate esigenze produttive, al solo fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, per una sola volta e per un massimo di 5 anni.
5. L'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a dieci anni, prorogabile per una sola volta per un massimo di tre anni, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e comunque nel rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione e nella convenzione di cui all'articolo 14.
6. Il Comune autorizza, altresì, le varianti al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell'ORAE;
7. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per successivi lotti o fasi di coltivazione, il recupero ambientale e paesaggistico deve avvenire contestualmente alla coltivazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale.

#### **Art. 10**

*(Modifiche all'art. 13 della l.r. 40/09)*

1. L'art. 13, della l.r. 40/2009 è così modificato:
  - a) nella rubrica, dopo la parola "autorizzazione" sono inserite le seguenti "e inizio lavori";
  - b) il comma 3 è sostituito con il seguente:  
<<3. L'inizio dei lavori, per le attività di coltivazione di cava, dovrà avvenire, con regolare trasmissione di comunicazione al Comune di competenza e al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, entro 24 mesi dal rilascio dell'autorizzazione finale, pena la decadenza del provvedimento.>>.

#### **Art. 11**

*(Modifiche all'art.16 della l.r. 40/2009)*

1. L'art.16 della l.r. 40/2009 è così modificato:
  - a) al comma 1 le parole da "o" ad "originario" sono sostituite con le seguenti "non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzativo";
  - b) al comma 2, dopo la parola "1," sono inserite le seguenti "qualora la revoca comporti pregiudizi in suo danno,".

#### **Art. 12**

*(Modifiche all'art.17 della l.r. 40/2009)*

1. All'art.17 della l.r. 40/2009 dopo la parola materia sono aggiunte le seguenti parole ", al regolamento di cui all'art.7".

#### **Art. 13**

*(Modifiche all'art.18 della l.r. 40/2009)*

1. L'art.18 della l.r. 40/2009 è così modificato:
  - a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: ", anche non commercializzati";
  - b) al comma 3;
    - 1) le parole "30 giugno" sono sostituite con le seguenti "mese di marzo";
    - 2) le parole da "competente" ad "estrattive" sono soppresse.
  - c) Nell'alinea del comma 5 le parole da "del" ad "ambientale" sono sostituite con le seguenti "dei canoni per l'esercizio delle attività di cava";
  - d) alla fine della lettera a) del comma 5 sono aggiunte le seguenti parole "finalizzate, in particolare, alla sicurezza dei lavoratori ed al recupero ambientale";
  - e) alla lettera b) del comma 5 le parole da ", finalizzate" ad "ambientale" sono soppresse.

#### **Art. 14**

*(Modifiche all'art.19 della l.r. 40/2009)*

1. L'art.19 della l.r. 40/2009 è così modificato:
  - a) al comma 1:
    - 1) dopo la parola "attuazione" sono aggiunte le parole "di cui all'art. 7";
    - 2) le parole da ", competente" ad "estrattive," sono soppresse;
  - b) al comma 2 le parole da "coadiuvati" a "produttive," sono sostituite dalle seguenti "coadiuvato da funzionari dei dipartimenti regionali";
  - c) al comma 3 lettera c):
    - 1) le parole "ai sensi dell'articolo 13" sono soppresse;
    - 2) alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole "e fatto salvo il risarcimento del danno ambientale cagionato";
  - d) alla fine della lettera c) del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole ", e fatto salvo il risarcimento del danno ambientale cagionato".

#### **Art. 15**

*(Modifiche all'art.21 della l.r. 40/2009)*

1. L'art.21 della l.r. 40/2009 è così modificato:
  - a) La rubrica dell'articolo è modificata come di seguito: "Sospensione dell'attività estrattiva e decadenza dall'autorizzazione";
  - b) Al comma 1 sono soppresse le parole ", competente in materia di attività estrattive";
  - c) Al comma 3:
    - 1) le parole da "in caso" a nonché" sono soppresse;
    - 2) la parola "revoca" è sostituita con la seguente: "decadenza";
    - 3) la parola "stessa" è soppresa;
    - 4) le parole da ", competente" ad "estrattive" sono soppresse.

#### **Art. 16**

*(Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 40/2009)*

1. L'articolo 24 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

#### **Art. 24**

*(Poteri sostitutivi)*

1. Ove il Comune territorialmente competente non provveda in merito alla domanda di autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava nei termini previsti dal Regolamento attuativo di cui all'articolo 7, non provveda a disporre la sospensione dell'attività estrattiva o la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'art.21, o non adotti gli altri atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate in materia di attività estrattive, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

#### **Art. 17**

*(Modifiche all'art.25 della l.r. 40/2009)*

1. L'art.25 della l.r. 40/2009 è così modificato:
  - a) al comma 1 le parole "Le Province ed i Comuni" sono sostituite dalle parole "Gli Enti territoriali competenti";
  - b) al comma 2 le parole "dalle Province e dai Comuni" sono sostituite dalle parole "dagli enti territoriali competenti".

#### **Art. 18**

*(modifiche all'art. 26 della l.r. 40/2009)*

1. L'art.26 della l.r. 40/2009 è così modificato:
  - a) Nella rubrica dell'articolo le parole "-ampliamenti" sono soppresse;
  - b) Il comma 1 è sostituito con il seguente:

<<1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, fino all'entrata in vigore del Piano Regionale delle Attività estrattive di cui all'art.6, è sospeso il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuove cave.>>
  - c) Al comma 2:
    - 1) le parole "può essere" sono sostituite con la seguente "è";
    - 2) le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite con le seguenti "dal Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, sentito l'ORAE, ";
    - 3) le parole da "previo" ad "ambiente" sono sostituite con le seguenti "o in caso di realizzazione di opere a valenza strategica regionale o sovraregionale";
    - 4) alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente";
  - d) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole "di cui all'art.7";
  - e) Al comma 5 la parola "tre" è sostituita con la seguente "cinque";
  - f) Il comma 6 è sostituito con il seguente:

<<6. Nell'ipotesi in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive partecipa alla conferenza di servizi di cui all'art. 27 bis, comma 7 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nell'ambito della quale sono invitate tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio dei titoli abilitativi necessari ai sensi della presente legge e del regolamento regionale di cui all'art. 7;>>;
  - g) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<7. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata dal Dipartimento competente in materia di attività estrattive all'esito della conferenza dei servizi di cui all'art. 27 bis, comma 7 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.
8. Le somme derivanti dalla riscossione dei canoni per l'esercizio delle attività di cava di cui al presente articolo sono:



- a) per il 60 per cento utilizzate dal Comune territorialmente competente, per la realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione, anche su quotidiani, di appositi progetti, nonché per l'esercizio delle funzioni di propria competenza derivanti dall'attuazione della presente legge finalizzate, in particolare, alla sicurezza dei lavoratori ed al recupero ambientale;
- b) per il 40 per cento, versate alla Regione in conto entrate del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza, derivanti dall'attuazione della presente legge.>>.

#### **Art. 19**

*(sostituzione dell'art. 27 della l.r. 40/2009)*

1. L'articolo 27 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

#### **Art. 27**

*(Ampliamenti e proroghe)*

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, fino all'entrata in vigore del Piano Regionale delle Attività estrattive di cui all'art.6, è sospeso il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento di cave esistenti.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, l'ampliamento delle attività estrattive è autorizzato dal Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive sentito l'ORAE, in caso di preminente ed urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale o in caso di realizzazione di opere a valenza strategica regionale o sovraregionale sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata non superiore a cinque anni.
4. Per l'ampliamento delle attività estrattive nell'ipotesi in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le disposizioni di cui all'art.26, commi 6 e 7 della presente legge.
5. La proroga dell'autorizzazione di cui all'art.26 e dell'autorizzazione all'ampliamento di cui al comma 1 possono essere concesse per una sola volta dal Dipartimento competente in materia di attività estrattive per motivate esigenze produttive e per un periodo massimo pari a 36 mesi.
6. Ai provvedimenti disciplinati dal presente articolo trova applicazione il comma 8 dell'art.26.

#### **Art. 20**

*(Modifiche all'art.28 della l.r. 40/2009)*

1. L'art.28 della l.r. 40/2009 è così modificato:

- a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole "e fatto salvo il rispetto delle normative in materia ambientale e paesaggistica";
- b) al comma 2 la parola "vanno" è sostituita con la seguente "sono".

#### **Art. 21**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 32.000,00, per l'annualità 2022 e in euro 127.895,04 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 Programma 02 (U.09.02), attraverso l'utilizzo delle somme stanziato al capitolo U3201015301, la cui disponibilità è ridotta per i medesimi importi nelle


My

annualità 2022-2024.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.

**Art. 22**  
*(Disposizioni finali)*

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è adottato dalla Giunta regionale il nuovo regolamento di attuazione di cui all'art.7 della legge 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria).
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al comma 1.



## RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

### Proposta di legge

Relazione finanziaria sulla proposta di modifica della legge regionale n. 40/2009

#### **Tipologia della proposta di legge e oneri finanziari:**

Con la legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 e con il relativo regolamento attuativo, n. 3 del 2011, è stata approvata la normativa di settore che disciplina le attività di ricerca e coltivazione dei materiali di miniera e di cava nel territorio della Regione Calabria.

Negli anni, in sede di applicazione tecnico-amministrativa della legge e del regolamento, si è tuttavia rilevata la necessità di aggiornarne i contenuti, anche alla luce delle novità normative intervenute (con l'introduzione, ad esempio, del Provvedimento autorizzatorio unico regionale –PAUR- di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e con la legge di riforma degli enti locali 7 aprile 2014, n. 56, cd. "legge Delrio").

Con la proposta di legge in questione, si modificano dunque numerose disposizioni della legge regionale n. 40/2009 (si rimanda per il dettaglio alla relazione descrittiva unita alla presente) con l'obiettivo di rimodulare la composizione e le attività dell'Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive (ORAE); razionalizzare il procedimento autorizzativo nel caso in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR); semplificare il regime transitorio fino all'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE); rimodulare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge e la destinazione dei canoni per l'esercizio delle attività estrattive; favorire la ripresa di attività dismesse e l'ampliamento di attività operanti rispetto all'apertura di nuove cave e miniere.

Nel dettaglio, si riportano di seguito, per ciascun articolo della proposta di legge, le motivazioni di assenza di oneri finanziari o la quantificazione degli stessi nel caso in cui siano presenti:

**1. Art.1 "Modifiche agli articoli 5,8,9,10,11, 14, 16, 18,19,21 e 28 della l.r. 40/2009"**

L'articolo 1 comporta modifiche di carattere ordinamentale ove si consideri che mira a sostituire in tutto il testo legge le parole "Dipartimento Attività produttive" con le parole "Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive" e a sostituire la parola Provincia con quella "Città Metropolitana di Reggio Calabria".

**2. Art. 2 "Modifiche all'art.2 della l.r. 40/2009"**

L'articolo 2 comporta modifiche di carattere ordinamentale, poiché modifica la definizione delle miniere e delle cave richiamando quella contenuta nel R.D. n. 1443/1927.

**3. Art. 3 "Modifiche all'art.5 della l.r. 40/2009"**

Le disposizioni contenute nelle lettere da a) a g) del comma 1 del presente articolo hanno carattere ordinamentale perché mirano a migliorare il testo dal punto di vista meramente terminologico, adeguandolo altresì alla legge cd. Delrio laddove si fa riferimento a

competenze provinciali, nonché a ridefinire le competenze dell'ORAE, l'Osservatorio regionale delle attività estrattive.

Per ciò che concerne la novella introdotta alle lettere da h ad i) si specifica che la stessa comporta oneri finanziari consistenti nei corrispettivi da corrispondere ai professionisti che costituiranno l'ORAE.

In applicazione del R.R. n. 7/2018 ("Regolamento sulle modalità di selezione di figure professionali per l'attività di assistenza tecnica del por Calabria FESR e FSE 2014/2020, del Piano Di Azione Coesione e del Fondo Di Sviluppo e Coesione e per il rafforzamento della capacità istituzionale") la spesa complessiva individuata è pari alla somma di € 127.895 annui (oneri compresi), risultante dal totale dei compensi giornalieri dei cinque professionisti senior, middle e junior per come di seguito riportato:

<b>PROFILI PROFESSIONALI COMPONENTI ORAE</b>
<p><b>N 1 FIGURA DI ESPERTO "SENIOR"</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• COMPROVATA ESPERIENZA IN PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' ESTRATTIVA</li><li>• ESPERIENZA PROFESSIONALE SUPERIORE A 5 ANNI E FINO A 7 ANNI</li><li>• COMPENSO A GIORNATA UOMO/MESE 250,00 €/GG OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE</li><li>• GIORNATE LAVORATIVE PREVISTE N. 10/MESE</li></ul> <p><b>TOTALE COMPENSO: 2.500,00€/MESE_30.000,00€/ANNO</b> OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE <b>TOTALE A LORDO COMPRESO IVA (22%) E CASSA (4%) 3.172,00€/MESE_38.064,00€/ANNO</b></p>
<p><b>N 1 FIGURA DI ESPERTO "SENIOR"</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• COMPROVATA ESPERIENZA IN PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' ESTRATTIVA</li><li>• ESPERIENZA PROFESSIONALE SUPERIORE A 5 ANNI E FINO A 7 ANNI</li><li>• COMPENSO A GIORNATA UOMO/MESE 250,00 €/GG OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE</li><li>• GIORNATE LAVORATIVE PREVISTE N. 10/MESE</li></ul> <p><b>TOTALE COMPENSO: 2.500,00€/MESE_30.000,00€/ANNO</b> OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE <b>TOTALE A LORDO COMPRESO IVA (22%) E CASSA (4%): 3.172,00€/MESE_38.064,00€/ANNO</b></p>
<p><b>N 1 FIGURA DI ESPERTO "MIDDLE"</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• COMPROVATA ESPERIENZA IN PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' ESTRATTIVA</li><li>• ESPERIENZA PROFESSIONALE SUPERIORE A 3 ANNI E FINO A 5 ANNI</li><li>• COMPENSO A GIORNATA UOMO/MESE 130,00 €/GG OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE</li><li>• GIORNATE LAVORATIVE PREVISTE N. 10/MESE</li></ul> <p><b>TOTALE COMPENSO: 1.300,00€/MESE_15.600,00€/ANNO</b> OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE <b>TOTALE A LORDO COMPRESO IVA (22%) E CASSA (4%): 1.649,44€/MESE _19.793,28€/ANNO</b></p>
<p><b>N 1 FIGURA DI ESPERTO "MIDDLE"</b> COMPROVATA ESPERIENZA IN PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' ESTRATTIVA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESPERIENZA PROFESSIONALE SUPERIORE A 3 ANNI E FINO A 5 ANNI</li><li>• COMPENSO A GIORNATA UOMO/MESE 130,00 €/GG OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE</li><li>• GIORNATE LAVORATIVE PREVISTE N. 10/MESE</li></ul> <p><b>TOTALE COMPENSO: 1.300,00€/MESE_15.600,00€/ANNO</b> OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE</p>





<b>TOTALE A LORDO COMPRESO IVA (22%) E CASSA (4%): 1.649,44€/MESE _19.793.28€/ANNO</b>
<b>N 1 FIGURA DI ESPERTO "JUNIOR"</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESPERIENZA PROFESSIONALE SUPERIORE A 1 ANNO E FINO A 3 ANNI</li> <li>• COMPENSO A GIORNATA UOMO/MESE 80,00 €/GG OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE</li> <li>• GIORNATE LAVORATIVE PREVISTE N. 10/MESE</li> </ul>
<b>TOTALE COMPENSO: 800,00€/MESE_9.600,00€/ANNO</b> OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE
<b>TOTALE A LORDO COMPRESO IVA (22%) E CASSA (4%): 1.015,04€/MESE _12.180.48€/ANNO</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO COMPENSI 8.400,00€/MESE_ 100.800,00€/ANNO</b>
OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE
<b>TOTALE A LORDO COMPRESO IVA (22%) E CASSA (4%)</b>
<b>10.657,92€/MESE_ 127.895,04€/ANNO</b>

Alla luce delle prevedibili tempistiche di approvazione della legge e di selezione dei summenzionati esperti, si è prospettato un fabbisogno, per gli ultimi 3 mesi del 2022, di una somma complessiva pari ad € 32.000,00; per il triennio 2022-2023-2024 la somma complessiva necessaria a copertura delle suddette disposizioni è pari a 287.800, come si evince dal su riportato prospetto (32.000 per l'anno 2022; 127.895,04 per ciascuna delle due annualità successive).

La copertura di tali maggiori oneri è garantita dalla riduzione dello stanziamento del capitolo U3201015401 sul quale nel corso degli ultimi anni non sono stati assunti impegni in quanto le diverse attività a valere sullo stesso non sono state attuate e/o per le stesse sono state individuate diverse forme di finanziamento.

**4. Articolo 4 "Modifiche all'art. 6 della l.r.40/2009"**

La norma comporta modifiche di carattere ordinamentale, considerato che è stato previsto espressamente l'aggiornamento periodico del Piano Regionale delle Attività Estrattive.

**5. Articolo 5 "Modifiche all'art. 7 della l.r.40/2009"**

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che sono state apportate all'articolo 7 modifiche di carattere terminologico volte a migliorare e armonizzare la formulazione del testo legislativo e sono state razionalizzate le materie disciplinate dal regolamento attuativo previsto dalla legge, eliminando alcuni doppioni.

**6. Articolo 6 "Modifiche all'art. 8 della l.r.40/2009"**

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che ha modificato l'art. 8 prevedendo una disciplina più puntuale dei casi di sospensione temporale dei permessi di ricerca, nonché dell'eventuale ripresa dei lavori.

**7. Articolo 7 "Modifiche all'art. 9 della l.r.40/2009"**

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che in relazione alla gestione delle concessioni minerarie, di cui all'articolo 9, è stato inserito un espresso riferimento alle procedure di evidenza pubblica. Tutto ciò nel rispetto dei vincoli e principi derivanti dall'ordinamento comunitario e nazionale.

**8. Articolo 8 "Modifiche all'art. 11 della l.r.40/2009"**

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che sono state apportate all'articolo 11 alcune modifiche testuali volte ad armonizzare la formulazione del testo legislativo con la



nuova versione dell'art. 2 della legge ed è stato altresì eliminato il parere favorevole dell'ORAE per il rilascio del permesso di ricerca dell'attività di cava, ritenuto non necessario in presenza del Piano regionale delle attività estrattive.

**9. Articolo 9 “Sostituzione dell’art. 12 della l.r.40/2009”**

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che l'art.12 è stato modificato al fine di armonizzarne la formulazione con la versione modificata dell'art. 2 della legge stessa, nonché di adeguare alle previsioni della legge n. 56/2014 e della legge regionale n. 14 del 2015 l'individuazione delle autorità competenti in materia. Sono stati altresì modificati i termini previsti per l'autorizzazione all'ampliamento dell'attività di cava per renderli più coerenti con la natura e le caratteristiche dei lavori di ampliamento ed è stato meglio disciplinato l'istituto della proroga dell'autorizzazione dell'attività di cava, prevedendo che lo stesso possa essere applicato per una sola volta dall'ente che rilascia l'autorizzazione.

**10. Articolo 10 “Modifiche all’art. 13 della l.r.40/2009”**

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che la modifica all'articolo 13 consiste nella previsione per le attività di coltivazione di cava, di un termine entro il quale deve avvenire la comunicazione di inizio lavori alle Autorità competenti

**11. Articolo 11 “Modifiche all’art. 16 della l.r.40/2009”**

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che all'articolo 16 il procedimento di revoca d'ufficio è stato riformulato, coerentemente con il dettato dell'art.21 quinquies della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**12. Articolo 12 “Modifiche all’art. 17 della l.r.40/2009”**

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che è stata apportata all'articolo 17 una modifica di carattere terminologico volta ad armonizzare la struttura del testo legislativo per come modificato dalla legge.

**13. Articolo 13 “Modifiche all’art. 18 della l.r.40/2009”**

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che all'art.18 è stata prevista la riduzione dei tempi di presentazione della perizia annuale da parte dei titolari di autorizzazione, anticipando la stessa al mese di marzo di ogni anno, anziché al 30 giugno. Si sono altresì riviste le destinazioni dei canoni percepiti dai Comuni territorialmente competenti e dalla Regione.

**14. Articolo 14 “Modifiche all’art. 19 della l.r.40/2009”**


La norma ha carattere ordinamentale, considerato che sono state apportate all'articolo 19 modifiche di carattere terminologico volte a migliorare e armonizzare la formulazione del testo legislativo ed è stato altresì previsto il risarcimento del danno ambientale eventualmente cagionato in caso di mancata realizzazione delle opere previste in convenzione da parte del titolare dell'autorizzazione all'attività di cava.

**15. Articolo 15 “Modifiche all’art. 21 della l.r.40/2009”**

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che all'art 21, coerentemente con le disposizioni di cui alla legge 241 del 1990, è stata disciplinata la fattispecie della decadenza dalla concessione (originariamente qualificata come “revoca”);

**16. Articolo 16 “Sostituzione dell’art. 24 della l.r.40/2009”**

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che all'articolo 24 è stata eliminata la previsione della possibilità di ricorso alla Giunta regionale avverso i provvedimenti di diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva adottati dai Comuni territorialmente competenti. La norma disciplina adesso i poteri sostitutivi della Regione in caso di inerzia o ritardo da parte dei Comuni competenti nell'adozione dei provvedimenti di competenza in materia di attività estrattive.



**17. Articolo 17 “Modifiche all’art. 25 della l.r.40/2009”**

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che sono state apportate all’articolo 25 le modifiche necessarie a rendere coerente il testo con il nuovo assetto delle competenze in materia di attività estrattive che scaturisce dalla riforma Delrio e dalle legge regionale n. 14 del 2015.

**18. Articolo 18 “Modifiche all’art. 26 della l.r.40/2009”**

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che ha apportato numerose modifiche all’art. 26, senza conseguenze di tipo finanziario. Si prevede infatti l’eliminazione dell’approvazione del progetto di autorizzazione all’apertura di nuove cave da parte della Giunta regionale e del parere delle competenti commissioni consiliari, sostituiti con il rilascio dell’autorizzazione da parte del Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, con una significativa accelerazione degli iter autorizzativi.

Si è provveduto inoltre a inserire una specifica previsione per l’ipotesi in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così da garantire l’efficace raccordo tra quest’ultimo procedimento e quello di autorizzazione di cui alla legge regionale n. 40/2009.

E’ stata altresì prolungata da 3 a 5 anni la durata dell’autorizzazione, periodo di tempo ritenuto più congruo con la natura e tipologia dell’attività di coltivazione di cava. E’ stata stralciata dall’art. 26 la disciplina degli ampliamenti delle autorizzazioni alle attività di coltivazione, adesso contenuta nel nuovo art. 27 e, da ultimo, si è dettata per la fase transitoria, una specifica disciplina della ripartizione tra i Comuni territorialmente competenti e la Regione dei canoni dovuti per l’attività di cava.

**19. Articolo 19 “Sostituzione dell’art. 27 della l.r.40/2009”**

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che è stato modificato il contenuto dell’art. 27, prevedendo per il rilascio delle autorizzazioni relative agli ampliamenti ed alle proroghe in regime transitorio un iter analogo a quello indicato all’art. 26, con il rilascio dell’autorizzazione da parte del Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive.

**20. Articolo 20 “Modifiche all’art. 28 della l.r.40/2009”**

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che la norma modifica l’articolo 28, che regola l’attività estrattiva autorizzata in base alle norme in vigore prima dell’emanazione della legge 40, inserendo un espresso riferimento al rispetto della normativa ambientale e paesaggistica quale vincolo al prosieguo delle attività fino alla scadenza prevista dalla originaria autorizzazione.

**21. Articolo 21 “Disposizioni finanziarie”**

Il presente articolo disciplina la modalità di copertura dei maggiori oneri derivanti dal disegno di legge in questione, per come meglio esplicitato nei paragrafi e nelle tabelle successive

**22. Articolo 22 “Disposizioni finali”**

La norma ha carattere ordinamentale, considerato che la disposizione che disciplina l’emanazione del nuovo regolamento attuativo previsto dall’art. 7 della legge, nonché la data a decorrere dalla quale troveranno applicazione le disposizioni di cui alla legge medesima.

*SCHEMA DI SINTESI*

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Art.1	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri



Art.2	Norma ordinamentale - Non comporta oneri
Art.3	Le disposizioni di cui alle lettere da a) a g) sono di carattere ordinamentale e non comportano oneri mentre l'introduzione dell'osservatorio di cui alla lettera h) comporta oneri, di parte corrente, per euro 32.000 per l'anno 2022 e ad euro 127.895,04 per ciascuna delle annualità 2023-24.
Art. 4	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art.5	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art.6	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art.7	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art.8	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art.9	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art.10	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art.11	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art.12	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art.13	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art.14	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art.15	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art.16	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art.17	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art.18	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art.19	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art.20	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri
Art.21	Norma che detta disposizioni in ordine alla copertura degli oneri di cui all'art.3 della presente legge.
Art.22	Norma di carattere ordinamentale – non comporta oneri

### SCHEDA DI SINTESI ONERI E COPERTURE

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Note
Missione 9, programma 02 . capitolo U.09.02	+32.000	+127.895,04	+ 127.895,04	MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PRESENTE LEGGE
Missione 9, programma 02 Capitolo U3201015401	-32.000	-127.895,04	-127.895,04	MINORI ONERI UTILIZZATI A COPERTURA DELL'ARTICOLO 3 DEL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





## Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali

### Settore n. 3 “Attività Estrattive”

Relazione descrittiva alla proposta di modifica alla legge regionale n. 40/2009 “Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria”

Con legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 è stata approvata la normativa di settore che disciplina le attività di ricerca e coltivazione dei materiali di miniera e di cava nel territorio della Regione Calabria.

Successivamente, ai sensi dell'art. 7 della suddetta legge, è stato emanato il relativo regolamento regionale di attuazione del 5 maggio 2011, n. 3, parzialmente modificato con delibere di Giunta regionale n. 515 del 06.12.2012 e n. 172 del 25.05.2015.

Negli anni, in sede di applicazione tecnico-amministrativa della legge e del regolamento, si è tuttavia rilevata la necessità di aggiornarne i contenuti, anche alla luce delle novità normative intervenute (con l'introduzione, ad esempio, del Provvedimento autorizzatorio unico regionale –PAUR- di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e con la legge di riforma degli enti locali 7 aprile 2014, n. 56, cd. “legge Delrio”).

I principali obiettivi sono sintetizzabili come di seguito indicato:

- individuare, a seguito delle disposizioni nazionali sulle città metropolitane e sulle province, i nuovi Enti titolari del rilascio delle autorizzazioni di cui alla legge 40/2009;
- rimodulare la composizione e le attività dell'Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive (ORAE);
- razionalizzare il procedimento autorizzativo nel caso in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) coordinando l'autorizzazione da rilasciare ai sensi della L.R. 40/2009 con il procedimento “PAUR” di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006;
- in regime transitorio, fino all'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) e nei soli casi previsti dalla legge, semplificare l'iter autorizzativo per l'apertura di nuove cave o per l'ampliamento o la proroga di cave esistenti;
- rimodulare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge e la destinazione dei canoni per l'esercizio delle attività estrattive;
- favorire la ripresa di attività dismesse e l'ampliamento di attività operanti rispetto all'apertura di nuove cave e miniere.

Le principali modifiche proposte sono di seguito sintetizzate:

Articolo 1. La norma modifica gli articoli 5,8,9,10,11,18,19,21, e 28 apportando modifiche meramente terminologiche allo scopo di migliorare la formulazione del testo normativo. Agli articoli 11,14 e 16, in ossequio alle disposizioni nazionali sul riordino delle funzioni delle province, è stato altresì eliminato il riferimento testuale alle Province ed inserito quello alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Ed infatti, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14, le funzioni in materia di attività estrattive precedentemente conferite alle Province con la Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 sono state totalmente riassorbite dalla Regione e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria ai sensi della legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 (Primi

interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria), e della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Articolo 2. Con l'articolo 2, di modifica dell'art. 2 della l.r. 40/2009, è stato chiarito l'ambito di applicazione della norma regionale, eliminando la distinzione tra le sostanze minerali di interesse nazionale e le sostanze minerali di preminente interesse locale, priva di rilievo sotto il profilo della disciplina e della ripartizione delle competenze tra lo Stato e la Regione Calabria in materia di attività estrattive.

Articolo 3. La rimodulazione dell'articolo 5 si propone una più razionale organizzazione dell'ORAE, prevedendone una composizione più snella e attribuendo al gruppo di lavoro definito "Osservatorio", in sostituzione del precedente "Comitato di esperti", ulteriori competenze. Lo scopo della modifica è altresì quello di semplificare e velocizzare i procedimenti per i quali è necessario acquisire il cosiddetto "parere dell'ORAE" ai sensi della legge regionale.

Articolo 4. Modifica l'articolo 6 della l.r. 40/2009, nel quale è stato previsto espressamente l'aggiornamento periodico del Piano Regionale delle Attività Estrattive.

Articolo 5. Sono state apportate all'articolo 7 modifiche di carattere terminologico volte a migliorare e armonizzare la formulazione del testo legislativo e sono state razionalizzate le materie disciplinate dal regolamento attuativo previsto dalla legge, eliminando alcuni doppioni.

Articolo 6. Modifica l'art. 8 prevedendo una disciplina più puntuale dei casi di sospensione temporale dei permessi di ricerca, nonché dell'eventuale ripresa dei lavori.

Articolo 7. In relazione alla gestione delle concessioni minerarie, di cui all'articolo 9, è stato inserito un espresso riferimento alle procedure di evidenza pubblica. Tutto ciò nel rispetto dei vincoli e principi derivanti dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Articolo 8. Sono state apportate all'articolo 11 alcune modifiche testuali volte ad armonizzare la formulazione del testo legislativo con la nuova versione dell'art. 2 della legge ed è stato altresì eliminato il parere favorevole dell'ORAE per il rilascio del permesso di ricerca dell'attività di cava, ritenuto non necessario in presenza del Piano regionale delle attività estrattive.

Articolo 9. L'art. 12 è stato sostituito al fine di armonizzarne la formulazione con la versione modificata dell'art. 2 della legge stessa, nonché di adeguare l'individuazione delle autorità competenti in materia alle previsioni della legge n. 56/2014 e della legge regionale n. 14 del 2015. Sono stati altresì modificati i termini previsti per l'autorizzazione all'ampliamento dell'attività di cava per renderli più coerenti con la natura e le caratteristiche dei lavori di ampliamento ed è stato meglio disciplinato l'istituto della proroga dell'autorizzazione dell'attività di cava, prevedendo che lo stesso possa essere applicato per una sola volta dall'ente che rilascia l'autorizzazione.

Articolo 10. All'articolo 13, per le attività di coltivazione di cava, è stato previsto un termine entro il quale deve avvenire la comunicazione di inizio lavori alle Autorità competenti. In tal modo viene garantita piena stabilità e certezza delle situazioni giuridiche riconducibili al titolo autorizzativo.

Articolo 11: All'articolo 16 il procedimento di revoca d'ufficio è stato riformulato, coerentemente con il dettato dell'art.21 quinquies della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

Articolo 12: E' stata apportata all'articolo 17 una modifica di carattere terminologico volta ad armonizzare la struttura del testo legislativo per come modificato dalla legge.

Articolo 13. All'art.18 è stata prevista la riduzione dei tempi di presentazione della perizia annuale da parte dei titolari di autorizzazione, anticipando la stessa al mese di marzo di ogni anno, anziché al 30 giugno. Si sono altresì riviste le destinazioni dei canoni percepiti dai Comuni territorialmente competenti e dalla Regione.

Articolo 14. Sono state apportate all'articolo 19 modifiche di carattere terminologico volte a migliorare e armonizzare la formulazione del testo legislativo ed è stato altresì previsto il risarcimento del danno ambientale eventualmente cagionato in caso di mancata realizzazione delle opere previste in convenzione da parte del titolare dell'autorizzazione all'attività di cava.

Articolo 15: All'art 21, coerentemente con le disposizioni di cui alla legge 241 del 1990, è stata disciplinata la fattispecie della decadenza dalla concessione (originariamente qualificata come "revoca").

Articolo 16. All'articolo 24 è stata eliminata la previsione della possibilità di ricorso alla Giunta regionale avverso i provvedimenti di diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva adottati dai Comuni territorialmente competenti. La norma disciplina adesso i poteri sostitutivi della Regione in caso di inerzia o ritardo da parte dei Comuni competenti nell'adozione dei provvedimenti di competenza in materia di attività estrattive.

Articolo 17. Sono state apportate all'articolo 25 le modifiche necessarie a rendere coerente il testo con il nuovo assetto delle competenze in materia di attività estrattive che scaturisce dalla riforma Delrio e dalle legge regionale n. 14 del 2015.

Titolo V - Disposizioni Transitorie e Finanziarie. Sono stati profondamente modificati gli articoli 26 (Apertura di nuove cave) e l'art. 27 (Ampliamenti e proroghe).

Articolo 18. Riscrivendo per intero l'art. 26 si propongono alcune modifiche che porteranno al superamento di una persistente commistione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e attività di gestione con riferimento ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuove cave nella fase transitoria, ossia fino all'adozione del Piano regionale delle attività estrattive.

Si prevede infatti l'eliminazione dell'approvazione del progetto di autorizzazione all'apertura di nuove cave da parte della Giunta regionale e del parere delle competenti commissioni consiliari, sostituiti con il rilascio dell'autorizzazione da parte del Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, con una significativa accelerazione degli iter autorizzativi.

Si è provveduto inoltre a inserire una specifica previsione per l'ipotesi in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così da garantire l'efficace raccordo tra quest'ultimo procedimento e quello di autorizzazione di cui alla legge regionale n. 40/2009.

E' stata altresì prolungata da 3 a 5 anni la durata dell'autorizzazione, periodo di tempo ritenuto più congruo con la natura e tipologia dell'attività di coltivazione di cava. E' stata stralciata dall'art. 26 la disciplina degli ampliamenti delle autorizzazioni alle attività di coltivazione, adesso contenuta nel nuovo art. 27 e, da ultimo, si è dettata per la fase transitoria, una specifica disciplina della ripartizione tra i Comuni territorialmente competenti e la Regione dei canoni dovuti per l'attività di cava.

Articolo 19. è stato modificato il contenuto dell'art. 27, prevedendo per il rilascio delle autorizzazioni relative agli ampliamenti ed alle proroghe in regime transitorio un iter analogo a quello indicato all'art. 26, con il rilascio dell'autorizzazione da parte del Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive.



Articolo 20. La norma modifica l'articolo 28, che regola l'attività estrattiva autorizzata in base alle norme in vigore prima dell'emanazione della legge 40. E' stato infatti inserito un espresso riferimento al rispetto della normativa ambientale e paesaggistica quale vincolo al prosieguo delle attività fino alla scadenza prevista dalla originaria autorizzazione.

Articolo 21. La norma disciplina gli aspetti finanziari in conformità alle modifiche introdotte nella legge in esame.

Articolo 22. Considerata la necessità di adottare profonde modifiche al regolamento regionale attuativo del 5 maggio 2011, n. 3, (parzialmente modificato con delibere di Giunta regionale n. 515 del 06.12.2012 e n. 172 del 25.05.2015) per renderlo coerente con la nuova formulazione della legge, si prevede che le modifiche alla l.r. 40/2009 apportate dal presente disegno di legge trovino applicazione a far data dall'emanazione del nuovo regolamento.

Ciò al fine di evitare che si applichi la nuova formulazione della norma in mancanza delle necessarie disposizioni di attuazione che, come detto, dovranno essere adottate con il nuovo regolamento attuativo di cui all'art. 7 della legge medesima.

-----

La proposta di modifica della legge 40 è stata sottoposta alle Associazioni di categoria più rappresentative per una preventiva condivisione dei contenuti e dello spirito della novella; le suddette associazioni hanno fornito il proprio contributo proponendo integrazioni o modifiche al testo, accolte laddove compatibili con la strategia regionale alla base della proposta di legge e con le normative vincolanti per l'amministrazione regionale.

